

Pubblicato il 22/07/2020

N. 00551/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00789/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 789 del 2020, proposto da

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonino Mirone in Catania, via Vecchia Ognina n. 143/B;

contro

Comune di Ispica, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Vagnucci, Jacopo D'Auria, Massimo Nunziata,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina 47;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'ordinanza n.15 del 8.05.2020 (trasmessa alla Wind Tre s.p.a. via pec in pari data) con la quale il responsabile del V Settore del Comune di Ispica ha ordinato “a tutti i titolari di pratiche e/o titoli autorizzativi per l'installazione di stazioni radio base da ubicare nell'intero territorio del Comune di Ispica, per quanto in contrasto con la delibera sopracitata” (delibera del Consiglio Comunale n.60 del 25.10.2018, di approvazione del regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazioni) “l'immediata sospensione dei lavori in via cautelativa, esclusivamente nelle more della definizione del predetto Piano di localizzazione, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n.60 del 25.10.2018, la procedura di autorizzazione e di tutte le pratiche in itinere, dei lavori in corso sul territorio comunale, di tutti gli impianti in grado di generare campi elettromagnetici non ionizzanti a RF e MW, compresa la nuova tecnologia cosiddetta 5G”;

di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi inclusa:

b) la Deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 6.5.2020 avente ad oggetto: “Sospensione in via cautelativa delle procedure di autorizzazione e dei lavori in corso degli impianti in grado di generare campi elettromagnetici”;

c) la nota comunale prot.15200/c.c 366 del 26.05.2020, resa in riferimento a: 1) SCIA, ex art. 87 bis D.Lgs. n.259/03, presentata in data 22.5.2020

(pratica Suap 2020/027) per adeguamento tecnologico del preesistente impianto (codice sito RG057) ubicato in via Borghi n.3; 2) istanza di autorizzazione, ex art. 87 D. Lgs. N° 259/2003, presentata in data 20.3.2020 (pratica Suap 2020/13), per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile (codice sito RG010) in via Michelini n.5; con cui Responsabile del V Settore ha comunicato che la sospensione delle predette pratiche per effetto dell'ordinanza n.15/2020;

d) ove possa occorrere, della nota prot.12391/C_e366 del 27.4.2020, recante l'invito a sospendere i lavori di installazione dell'impianto di telefonia (codice sito RG038);

e) del Regolamento per l'installazione d'impianti di radiocomunicazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 25/10/2018, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5 e 6;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 su:

a) istanza di autorizzazione presentata in data 26.6.2019, e integrazione del 13.9.2019, per l'installazione dell'impianto di telefonia (codice sito RG038) in località Cucca Pantano Secco, Strada Provinciale 50; b) istanza di autorizzazione presentata in data 12.7.2019 per l'installazione dell'impianto di telefonia (codice sito RG039) in SP67 Pozzallo – Marza; c) istanza di autorizzazione presentata in data 12.7.2019 per l'installazione dell'impianto di telefonia (codice sito RG036) in Viale Kennedy, Fraz. Santa Maria del Focallo, e e del conseguente diritto della Wind Tre di procedere alla realizzazione dei relativi impianti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tenutasi ai sensi del comma 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori che ne hanno fatto richiesta ai sensi del d.l. n. 28/2020, come specificato nel verbale;

Premesso che la società Wind Tre s.p.a. ha esposto di essere risultata aggiudicataria di un lotto in banda 26 GHz e di un lotto generico di 20 MHz a seguito della conclusione della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il 5G avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico e di avere presentato cinque pratiche per la realizzazione di interventi al fine di completare la copertura del servizio fonia e del servizio dati alla collettività del comune di Ispica, secondo le nuove tecnologie per le telecomunicazioni (LTE);

Visto che Wind Tre S.p.A. ha impugnato, sostenendone l'illegittimità, l'ordinanza n. 15 dell'8 Maggio 2020 (e gli altri atti ad essa connessi, presupposti e/o consequenziali come indicati in epigrafe) con cui il responsabile del V Settore del Comune di Ispica ha ingiunto *“l'immediata sospensione dei lavori in via cautelativa, esclusivamente nelle more della definizione del predetto Piano di localizzazione”* previsto dall'art. 6 del regolamento per l'installazione di impianti di radiocomunicazioni (delibera del C.C. n. 60 del 25 ottobre 2018);

Ritenuto che i provvedimenti gravati, con cui sostanzialmente il Comune

intimato ha deciso di sospendere in via cautelativa e *sine die* i lavori di installazione di tutti gli impianti di telecomunicazioni e le procedure di autorizzazioni in itinere, in attesa della definizione del detto piano di localizzazione (di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 25 ottobre 2018), si pongono in contrasto con la ratio sottesa agli artt. 86 e 87 del Codice delle Telecomunicazioni, ispirata a finalità acceleratorie nella realizzazione della rete di telefonia mobile;

Considerato che la normativa in materia (art. 87 del d. lgs. n. 259/2003) non prevede alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria, né peraltro essa è contemplata dalle norme in materia edilizia;

Avuto altresì riguardo al vigente riparto di competenze in materia *ex lege*, in special modo in relazione alla problematica della predeterminazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, riservata per legge alla competenza dello Stato;

Ritenuto che i provvedimenti non appaiono adeguatamente motivati e risultano privi di idoneo supporto probatorio a sostegno della disposta sospensione;

Ritenuto che sussiste il *periculum in mora* rappresentato da parte ricorrente e ciò in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell'art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e che non può essere inibito o sospeso a tempo indeterminato in assenza di adeguata e supportata motivazione;

Ritenuto, quindi, che, a seguito della sommaria cognizione propria della presente fase, sussistono i presupposti per concedere l'invocata tutela

cautelare, disponendosi la sospensione dei provvedimenti che inibiscono la realizzazione delle strutture;

Ritenuto che le spese della presente fase processuale possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), lo accoglie e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati, come indicato in parte motiva.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito in l. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO